



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 286 del 28 maggio 2026

Proroga termini in materia di nuovi piani di ricostruzione di altre opere pubbliche delle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria.

Modifiche alle Ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025 e n. 263 del 9 marzo 2026

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre

2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*”;
- e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*”;
- f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante “*Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM*”;
- g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante “*Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM*”;

Visto il nuovo Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale

(Accordo di Alta Sorveglianza) sottoscritto con l’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”;

Vista l’Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante “*Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo*”;

Vista l’Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante “*Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022*”;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Vista l’Ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, recante “*Approvazione del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio*”;

Visto, in particolare, l’articolo 2 (“*Termini*”) ai sensi del quale:

“1. Entro il 31 gennaio 2026, per ciascuna delle opere indicate negli Elenchi allegati alla presente Ordinanza, i soggetti attuatori inviano all’Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dei singoli interventi, sulla base della scheda riportata nell’Allegato 3 alla presente Ordinanza, nonché i CUP degli interventi che non dovessero essere già stati in precedenza comunicati.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti attuatori provvedono alla nomina dei RUP dei singoli interventi.

3. Entro 31 marzo 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell’affidamento della progettazione degli interventi ovvero aver conferito l’incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto.

4. Entro il 30 novembre 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell’affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi.

5. *Nel caso in cui i termini di cui al presente articolo non siano rispettati, il Commissario straordinario, sentito il soggetto attuatore e il Vice-Commissario, valuta l'eventuale necessità di fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva.*

6. *Il Commissario Straordinario assicura agliUSR e ai soggetti attuatori degli interventi il supporto informativo, i chiarimenti, l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli interventi medesimi attraverso un gruppo di lavoro composto da professionalità specializzate nel campo delle opere pubbliche, della progettazione e della gestione, anche giuridica, delle procedure di gara.”;*

Vista l'Ordinanza n. 263 del 9 marzo 2026, recante “*Approvazione del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Umbria*”;

Visto, in particolare, l'articolo 2 (“*Termini*”) ai sensi del quale:

“1. Entro il 31 marzo 2026, per ciascuna delle opere indicate nell' Elenco allegato alla presente Ordinanza, i soggetti attuatori inviano all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dei singoli interventi, sulla base della scheda riportata nell'Allegato 2 alla presente Ordinanza, nonché i CUP degli interventi che non dovessero essere già stati in precedenza comunicati.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti attuatori provvedono alla nomina dei RUP dei singoli interventi.

3. Entro il 31 maggio 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione degli interventi ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto.

4. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi.

5. Nel caso in cui i termini di cui al presente articolo non siano rispettati, il Commissario straordinario, sentito il soggetto attuatore e il Vice-Commissario, valuta l'eventuale necessità di fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva.

6. Il Commissario Straordinario assicura agliUSR e ai soggetti attuatori degli interventi il supporto informativo, i chiarimenti, l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli interventi medesimi attraverso un gruppo di lavoro composto da professionalità specializzate nel campo delle opere pubbliche, della progettazione e della gestione, anche giuridica, delle procedure di gara”;

Considerato opportuno coordinare i termini per l'avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni e dei lavori dei due nuovi piani regionali opere pubbliche di cui alle Ordinanze n. 250 del 2025 e 263 del 2026, al pari di quanto già operato per i piani approvati con le Ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023;

Considerato ragionevole fissare i seguenti nuovi termini:

(i) avvio procedure di affidamento progettazioni / conferimento incarico in affidamento diretto, 31 luglio 2026;

(ii avvio procedure di affidamento lavori, 31 dicembre 2026;

Ritenuto, pertanto, di procedere conseguentemente alle necessarie modifiche dell'articolo 2 dell'Ordinanza n. 250 del 2025 e dell'articolo 2 dell'Ordinanza n. 263 del 2026;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di avviare nel più breve tempo possibile e in quadro regolatorio chiaro le attività di ricostruzione o comunque adeguamento delle ulteriori opere pubbliche individuate come essenziali con la presente Ordinanza, il tutto in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, così da garantire la prosecuzione della ripresa sociale dei territori dell'Italia centrale coinvolti;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Proroga termini di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni e dei lavori relative al nuovo piano di ulteriori opere pubbliche delle regioni Abruzzo e Lazio.

Modifica all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 250 del 2025)

1. All'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, le parole "*Entro il 31 marzo 2026*" sono sostituite dalle seguenti:

"Entro il 31 luglio 2026".

2. All'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, le parole "*Entro il 30 novembre 2026*" sono sostituite dalle seguenti:

"Entro il 31 dicembre 2026".

Articolo 2

(Proroga termini di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni relative al nuovo piano di ulteriori opere pubbliche della Regione Umbria.

Modifica all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 263 del 2026)

1. All'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 263 del 9 marzo 2026, le parole “*Entro il 31 maggio 2026*” sono sostituite dalle seguenti:

“Entro il 31 luglio 2026”.

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli